

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2435

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **BRAMBILLA**

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto
del bullismo, anche informatico

Presentata il 6 giugno 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — In questi ultimi anni il fenomeno del bullismo e del bullismo informatico, definito comunemente anche « cyberbullismo », è stato al centro di molti casi di cronaca, a volte con risvolti drammatici. Si tratta di un gravissimo problema sociale, divenuto ormai di natura emergenziale, come dimostrato dalla frequenza degli episodi che hanno fatto registrare, di recente, tragiche conseguenze.

A rendere ancora più allarmante il fenomeno è che gli atti sono compiuti, nella maggior parte dei casi, da soggetti minorenni e talvolta di anni inferiori a quattordici, per i quali il nostro ordinamento giuridico non riconosce l'imputabilità. Il bullismo informatico negli ultimi anni ha avuto una crescita esponenziale tra i ragazzi in quanto messo facilmente in atto attraverso mezzi elettronici di cui la maggior parte dei minori dispone fin da

un'età molto precoce, ossia telefoni cellulari, *blog*, *social network* e posta elettronica. Come nel bullismo tradizionale, il prevaricatore prende di mira chi è ritenuto « diverso » che diviene vittima per discriminazione etnica, di genere, di orientamento sessuale, ma anche solo per timidezza, abbigliamento non convenzionale, e altro. Una ricerca di *Save the Children*, svolta in collaborazione con l'Ipsos, ha messo in evidenza proprio che 4 minori su 10 sono testimoni di atti di bullismo informatico verso coetanei, percepiti « diversi » per aspetto fisico (67 per cento), per orientamento sessuale (56 per cento) o perché stranieri (43 per cento). Gli esiti di tali atti di scherno che, spesso, configurano veri e propri atti persecutori, sono l'immediato isolamento della vittima con conseguenti danni psicologici che nei casi più gravi spingono a gesti estremi, come il suicidio. La drammaticità del

fenomeno consiste anche nel fatto che spesso i molestatori, soprattutto se giovanissimi, non hanno piena coscienza delle conseguenze dei loro atti persecutori e di quanto ciò possa nuocere al coetaneo, in troppi casi irreparabilmente. Il bullismo informatico è identificato tra le principali cause di angoscia e di potenziale psicopatologia per gli adolescenti nativi digitali.

Secondo un'indagine realizzata dal Censis il 22,3 per cento delle famiglie denuncia frequenti atti di bullismo verificatisi a scuola, il 27,6 per cento episodi isolati, mentre il 50,1 per cento non rileva il problema. Nella maggior parte dei casi i genitori segnalano offese ripetute ai danni dell'alunno e nel 21,4 per cento delle classi si verificano casi di furto di oggetti personali.

Il nostro ordinamento non prevede disposizioni specifiche per prevenire e contrastare lo specifico fenomeno del bullismo, specie nella sua forma informatica. Pertanto si pone come improcrastinabile un intervento normativo, come quello oggetto della presente proposta di legge, finalizzato a delineare una cornice normativa ben definita per la tutela e la salvaguardia dei minori. L'iniziativa, anzitutto, prevede l'introduzione di una fattispecie penale nuova, in considerazione del livello emergenziale raggiunto dal fenomeno nel nostro Paese che, come già evidenziato, sta determinando un vero e proprio allarme sociale specie in considerazione dell'età delle vittime che tende ad abbassarsi sempre di più, con conseguenze che possono segnare in maniera indelebile un soggetto vulnerabile proprio nella delicatissima fase della sua formazione.

L'articolo 1 definisce gli atti che configurano la fattispecie.

Al comma 2 dello stesso articolo sono definiti gli atti di bullismo informatico. Le conseguenze sanzionatorie sono previste al successivo articolo 3. Lo stesso articolo richiama, altresì, l'applicabilità delle sanzioni disciplinari previste ai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, che stabiliscono l'allontanamento dello studente dalla co-

munità scolastica quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, è disposto l'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, il solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. La proposta di legge prevede poi, all'articolo 6, la procedura volta a consentire ai genitori, o tutori, di minori vittime di atti di bullismo informatico, il rapido oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete *internet*, anche attraverso richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali. All'articolo 7 è previsto che chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore o il dirigente scolastico possa esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta, secondo la procedura prevista per gli atti persecutori (*stalking*).

Per contrastare il fenomeno risulta indispensabile, altresì, agire attraverso la formazione, in primo luogo mediante l'attività educativa nelle scuole. Occorre promuovere l'informazione e l'educazione dei più giovani, e non solo, sulla reale potenzialità e sulle conseguenze dell'utilizzo dei *social network*, con l'obiettivo di un uso corretto e responsabile della rete *internet* affinché il fenomeno del bullismo e del bullismo informatico possa essere finalmente combattuto e arginato. L'Europa già nel 2006, con la raccomandazione del Parlamento europeo sulla tutela dei minori e il rispetto della dignità umana nel settore della radio diffusione e di *internet*, sollecitava gli Stati membri ad attivare campagne informative

sui rischi della rete *internet* (programma «*Safer Internet*»). Il programma per i diritti dei minori mette in rilievo in questo ambito la necessità di porre particolare attenzione all'uso della rete da parte dei minori, considerando che, come emerge dai dati del 9° rapporto Censis/Ucsi sulla comunicazione «*I media personali nell'era digitale*», l'uso di *internet* raggiunge l'85 per cento dei ragazzi in età compresa tra i 14 ed i 19 anni. L'età di utilizzo della rete ha però inizio in età precedente ed è per questo motivo che la proposta di legge, all'articolo 8, prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuova

l'educazione digitale. È inoltre opportuno che sia promossa l'educazione alla sessualità rafforzando i percorsi didattici già previsti.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovrà, altresì, promuovere l'istituzione di corsi di formazione del personale scolastico della scuola primaria e secondaria finalizzati all'acquisizione di idonee competenze teoriche e pratiche nonché l'istituzione, nei consigli d'istituto e nei collegi dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, di referenti per l'educazione digitale e per l'educazione alla sessualità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla prevenzione, al controllo e al contrasto del fenomeno del bullismo in tutte le sue manifestazioni.

2. Le strutture scolastiche e le famiglie dei soggetti interessati sono coinvolte attivamente nel contrasto del fenomeno del bullismo.

ART. 2.

(Bullismo e bullismo informatico).

1. Ai sensi della presente legge, si definiscono atti di bullismo:

a) comportamenti reiterati che si traducono in insulti, offese e prese in giro che hanno ad oggetto l'orientamento sessuale, la razza, la lingua, la religione, l'opinione politica, le condizioni personali o sociali della vittima;

b) atti diffamatori e false accuse;

c) furti anche di lieve entità;

d) estorsione;

e) minacce;

f) violenza privata;

h) giochi violenti;

i) esclusione deliberata di un soggetto da un gruppo al fine di provocare un sentimento di emarginazione;

l) lesioni personali volontarie;

m) percosse volontarie;

n) danneggiamento, compreso quello dell'istituto scolastico e di tutto ciò ad esso pertinente.

2. Sono, altresì, atti di bullismo informatico la registrazione con telefoni cellulari, videocamere o, in generale, con strumenti che consentano la ripresa delle azioni, nonché la pubblicazione *on line* degli atti di cui al comma 1, compiute senza il consenso della persona offesa, allo scopo di renderli visibili a tutti.

ART. 3.

(Sanzioni).

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con le condotte di cui all'articolo 2, cagiona ad altri un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero ingenera in altri un fondato timore per la propria incolumità, ovvero costringe la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita.

2. Se l'autore delle condotte di cui all'articolo 2 della presente legge è minore di anni diciotto, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 98 del codice penale.

3. Se l'autore delle condotte di cui all'articolo 2 è minore di anni quattordici, i genitori e i dirigenti scolastici sono tenuti a predisporre un piano di rieducazione negli istituti scolastici di appartenenza, oltre l'orario scolastico, secondo le modalità ritenute più adeguate.

4. Per le condotte di cui all'articolo 2 della presente legge si applicano, altresì, le sanzioni previste dall'articolo 4, commi 9 e 9-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

ART. 4.

(Spese per risarcimento dei danni).

1. In caso di condotte di cui all'articolo 2, le spese che si rendano necessarie per eventuali danni alla struttura scolastica o alle sue pertinenze, nonché quelle che si rendano necessarie per la riabilitazione dei soggetti violenti e per la cura psicolo-

gica degli offesi, sono a carico dei genitori o del tutore del minore autore del fatto.

ART. 5.

(Assistenza alla vittima e rieducazione dell'autore di condotte di bullismo).

1. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di condotte di cui all'articolo 2 informa prioritariamente le famiglie dei soggetti coinvolti; convoca una riunione alla quale sono chiamati a partecipare il soggetto autore della condotta, la vittima, almeno un genitore, o chi ne fa le veci, per ciascuno dei soggetti coinvolti, nonché uno psicologo dell'azienda sanitaria locale competente, al fine di esaminare la situazione e di predisporre percorsi per l'assistenza alla vittima e la rieducazione dell'autore della condotta; nei casi più gravi è tenuto a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria.

ART. 6.

(Oscuramento dei dati).

1. Ciascun genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore vittima di una delle condotte di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale riguardante lo stesso, diffuso nella rete *internet*, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui al citato articolo 2, comma 2, non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.

2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto richiesto non abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento, i soggetti di cui al medesimo comma 1 possono rivolgere

analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

ART. 7.

(Ammonimento).

1. Fino a quando non è proposta querela per le condotte di cui all'articolo 2, la persona offesa, il genitore, chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore o il dirigente scolastico può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta, secondo la procedura di cui al comma 2 all'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

ART. 8.

(Educazione scolastica).

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, promuove:

a) l'educazione digitale attraverso uno specifico percorso didattico finalizzato a sensibilizzare e a responsabilizzare i minori in ordine alle forme di prevaricazione e di violenza giovanile nonché a promuoverne la consapevolezza in ordine alle opportunità e ai rischi correlati all'uso della rete *internet* e, in particolare, a fornire un idoneo percorso al corretto utilizzo della rete e agli strumenti di tutela mediante la realizzazione di uno specifico programma volto alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno del bullismo informatico;

b) l'educazione alla sessualità rafforzando i percorsi didattici già previsti al fine di sensibilizzare, informare e formare gli studenti a un modello culturale corretto di sessualità e di affettività nonché di prevenire la violenza nei confronti delle donne, la discriminazione di genere sviluppando negli studenti una maggiore autonomia e capacità di analisi, per promuovere una reale autodeterminazione personale, favorire il rapporto con l'altro improntato al rispetto e sviluppare la consapevolezza dei rischi e dei pericoli legati alla diffusione di immagini relative alla sfera intima al fine di arginare anche i fenomeni della prostituzione minorile e della pedopornografia *on line*.

2. Nei percorsi didattici di cui al comma 1 è previsto il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente, ente o associazione operante a livello nazionale o territoriale nell'ambito delle tematiche trattate e di rappresentanze dei genitori.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, allo scopo di realizzare i percorsi didattici di cui al comma 1, promuove l'istituzione di corsi di formazione del personale scolastico della scuola primaria e secondaria finalizzati all'acquisizione di idonee competenze teoriche e pratiche. Promuove altresì l'istituzione, nei consigli d'istituto e nei collegi dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, di referenti per l'educazione digitale e per l'educazione alla sessualità di cui al citato comma 1 preposti alla sollecitazione di misure educative agli scopi prefissati.

4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

